

Alessandra Veronese  
***Gli ebrei nel Ducato di Urbino (secoli XVI-XVII)\****

[In corso di stampa in *Italia Judaica*, VII (Gli ebrei a Roma e nello Stato pontificio nell'epoca del Ghetto), Roma © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Il presente contributo sarà di necessità breve, e per più di una ragione: innanzi tutto, mentre per quanto riguarda gli ultimi decenni del Trecento e il Quattrocento la raccolta dei documenti concernenti le famiglie di ebrei dimoranti, più o meno stabilmente, all'interno dei territori del Ducato di Urbino, può considerarsi a tutt'oggi quasi completata<sup>1</sup>, la situazione per gli anni che vanno dagli inizi del Cinquecento sino al 1631 - anno in cui, per mancanza di legittimi eredi, il Ducato fu devoluto alla Santa Sede - è molto meno brillante. Benché si sia proceduto, ad esempio, ad uno spoglio completo delle *Quadre*<sup>2</sup> urbinati e di buona parte del notarile, non si è ancora avuto il tempo di ordinare adeguatamente il materiale; un discorso analogo vale per la documentazione conservata negli archivi di Stato di Pesaro e di Firenze. Inoltre il periodo oggetto di questo convegno è decisamente eccentrico rispetto alla mia formazione di medievalista ed ai miei consueti interessi di ricerca.

Non potrò pertanto addentrarmi in questa sede, come certo sarebbe stato opportuno, in talune questioni, né tracciare un quadro esaustivo della presenza ebraica nei territori del Ducato durante il periodo successivo alla sostituzione della dinastia feltresca con quella dei della Rovere. Tenterò tuttavia, pur nei limiti anzidetti, di fornire quei dati che a mio avviso consentono di tracciare un quadro di massima relativamente alla presenza ebraica nei territori del Ducato di Urbino, alla consistenza demografica dei gruppi di israeliti, alla politica ducale nei confronti degli ebrei e delle attività da loro espletate.

*I - Il Ducato di Urbino tra la fine Quattrocento e i primi anni del Cinquecento: mutamenti territoriali e documentazione sulla presenza ebraica*

Gli anni che vanno dalla morte del duca Federico II (1482) a quella di suo figlio Guidubaldo (1508) risultano, da un punto di vista documentario, abbastanza poveri: fatto, questo, da mettere evidentemente in relazione ai difficili anni del pontificato di Alessandro VI e al tentativo di suo figlio Cesare Borgia di creare a proprio beneficio un dominio territoriale, in un primo tempo a spese delle città romagnole e, in seguito, delle terre marchigiane e umbre. Lo stesso Ducato di Urbino fu oggetto delle mire del Valentino, che lo occupò nel 1502, costringendo alla fuga Guidubaldo, anche se in seguito l'improvvisa morte del pontefice e la malattia del Borgia lo riconsegnarono nelle mani dell'ultimo dei Montefeltro.

Se per gli anni che vanno dalla morte del duca Federico alla fine del secolo la documentazione - pur non abbondantissima<sup>3</sup> - consente di ricostruire almeno a grandi linee le caratteristiche della presenza ebraica nei territori soggetti ai Montefeltro, ben diversa si presenta la situazione per i primissimi anni del Cinquecento, sino alla morte di Guidubaldo. La documentazione superstite, per questo periodo, non eccede - allo stato attuale della ricerca - la trentina di documenti, in gran parte rogiti notarili, riguardanti alcune operazioni di *routine* effettuate da ebrei abitanti a Urbino,

---

\* Gran parte del materiale utilizzato per questo contributo è stato raccolto nell'ambito della ricerca sulla presenza ebraica nel Ducato di Urbino, effettuata con i fondi del Diaspora Research Institute di Tel Aviv, diretto da Shlomo Simonsohn, che si ringrazia per averne consentito l'utilizzo.

<sup>1</sup> Anche se è a tutt'oggi da concludere l'esame dei fondi conservati presso gli archivi vescovili e alcuni archivi storici comunali.

<sup>2</sup> Le *Quadre* urbinati partono dal 1407. In tale anno il conte Guidantonio da Montefeltro decise di istituire un "Ufficio del Registro" e stabilì che ciascuna delle quattro *Quadre* (che rappresentavano all'epoca la divisione topografica della città) avesse un proprio libro nel quale dovessero essere ordinatamente raccolti tutti gli atti ufficiali. Sulle *Quadre* sulla loro storia, cfr. L. MORANTI, *La sottosezione di Archivio di Stato di Urbino e gli altri archivi urbinati*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", XXIII (1963), 1, pp. 73-106, in particolare le pp. 73-81.

<sup>3</sup> In totale, sono stati individuati sino ad ora 108 documenti concernenti ebrei; la maggior parte sono relativi alla presenza ebraica a Urbino (23 documenti) e a Gubbio (57 documenti).

Cagli, S. Angelo in Vado e Gubbio<sup>4</sup>. È quasi impossibile, partendo da queste modeste tracce documentarie, abbozzare un discorso relativo alla presenza ebraica nel Ducato tra fine Quattrocento e inizi del Cinquecento: ci si deve di fatto accontentare di integrare le informazioni desumibili dalla documentazione precedente e da quella successiva.

Per quanto concerne l'estensione del Ducato di Urbino, alcuni mutamenti significativi intervennero tra la fine del XV secolo e i primi lustri del XVI: alla morte del duca Federico, lo stato feltresco comprendeva Urbino, tutto il Montefeltro propriamente detto, Casteldurante (attuale Urbania), S. Angelo in Vado con la Massa Trabaria, Gubbio, Cagli, Pergola, Fossombrone, S. Leo. Pesaro era retta viceversa da Costanza Sforza, mentre Senigallia e il vicariato di Mondavio si trovavano sotto il dominio di Giovanni della Rovere, nipote del pontefice Sisto IV, marito di Giovanna Feltria, sorella del nuovo duca di Urbino Guidubaldo; Fano restava indipendente<sup>5</sup>.

Alla morte senza eredi dell'ultimo dei Montefeltro, avvenuta nel 1508 all'età di soli trentasei anni, successe a quest'ultimo Francesco Maria della Rovere, figlio della sorella del defunto duca, che era stato solennemente adottato dallo zio. Qualche anno dopo il cambio di dinastia, il 1513, il Ducato di Urbino comprendeva Urbino, il Montefeltro, la Massa Trabaria, Gubbio, Fossombrone, Cagli, Pergola, Pesaro con il pesarese, i vicariati di Mondavio e Senigallia, e tale estensione mantenne, *grosso modo*, sino alla sua devoluzione alla Santa Sede.

## *II - Alcuni aspetti della politica ducale nei confronti degli ebrei tra fine Quattrocento e primi lustri del Seicento*

Come ho avuto modo di rilevare nella relazione tenuta nel corso del precedente convegno svoltosi a Tel Aviv nel 1995, per tutto il Quattrocento i Montefeltro dispiegarono una politica estremamente favorevole nei confronti delle famiglie di ebrei dimoranti nel Ducato: i banchieri (ma anche i loro associati e collegati), lungi dall'essere relegati alla sola attività di prestito su pegno, potevano esercitare l'attività creditizia in tutte le sue forme (compresa quella su malleveria scritta), possedere immobili in città come nel contado, esercitare attività artigiane; era loro consentito coabitare con i cristiani, tenerne alle proprie dipendenze, dimorare - sia ad Urbino che altrove - nei quartieri che avessero ritenuto opportuni; non erano tenuti a portare il segno e godevano di ampie libertà di carattere culturale. Per molti aspetti, dunque, la condizione degli ebrei del Ducato non era molto dissimile da quella di altre zone del centro-nord<sup>6</sup>.

La fondazione di Monti di Pietà nei territori del Ducato e nella stessa Urbino non modificò significativamente la situazione, e alla fine del XV secolo il duca Guidubaldo confermò agli ebrei i capitoli precedentemente concessi da suo padre Federico e dal nonno Guidantonio<sup>7</sup>. È innegabile che in alcuni casi si decise di eliminare il prestito ebraico, come accadde ad esempio a S. Angelo in

---

<sup>4</sup> Undici documenti sono relativi a Gubbio: SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI GUBBIO (d'ora in poi SEZ. AS GUBBIO), *Archivio Notarile*, n. 185, atti ser Gasparo Santicchi (1499-1500), c. 125v (10/1/1500); c. 126r (10/1/1500); *Riformanze*, n. 34 (1496-1501), cc. 123r-v (21/3/1501); n. 35 (1502-1506), c. 63r (16/5/1503); c. 108r (18/5/1504); c. 126r (11/1/1505); c. 137v (3/5/1505); c. 148r (5/9/1505); n. 36 (1507-1510), c. 7r (9/1/1507); c. 18v (2/5/1507); c. 29v (4/9/1507); tre documenti riguardano S. Angelo in Vado: ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI S. ANGELO IN VADO (d'ora in poi ASC S. ANGELO), *Riformanze*, n. 3, cc. 49v-50r (2/7/1500); cc. 70r-v (19/1/1504); cc. 61v-62r (20-26/4/1504); quattro documenti concernono la capitale del Ducato, Urbino: SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI URBINO (d'ora in poi SEZ. AS URBINO), *Quadra del Vescovado*, n. 84 (1501), c. 35v (19/8/1500); cc. 8v-9v (27/1/1501); n. 90 (1513), cc. 15v-16r (2/7/1502); *Quadra di Pusterla*, n. 90 (1501), cc. 124r-v (7/3/1501); due documenti sono relativi ad Urbania (anticamente Casteldurante): ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI URBANIA (d'ora in poi ASC URBANIA), *Archivio Notarile*, atti di ser Niccolò di ser Marco, n. 18 (1473-1518), b. 5 (1493-1501), c. 343r (23/10/1500); c. 351r (6/12/1500); tre documenti riguardano Cagli: ARCHIVIO DI STATO DI PESARO (d'ora in poi AS PESARO), *Archivio notarile mandamentale di Cagli*, atti di Pietro di Benedetto da Cagli (1500-1505), c. 102r (20/5/1501); cc. 133r-v (19/12/1502); c. 91r (27/2/1507).

<sup>5</sup> Cfr. C. MARCOLINI, *Notizie storiche della provincia di Pesaro e Urbino dalle prime età sino al presente*, Pesaro 1883, pp. 186-188.

<sup>6</sup> Cfr. A. VERONESE, *La presenza ebraica nel Ducato di Urbino nel Cinquecento*, in *Italia Judaica. Gli ebrei nello Stato pontificio fino al Ghetto (1555)*, Atti del VI Convegno Internazionale (Tel Aviv, 18-22 giugno 1995), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 47), pp. 251-283.

<sup>7</sup> Cfr. G. LUZZATTO, *I banchieri ebrei in Urbino in età ducale*, Verona-Padova 1903 [ristampa anastatica: Forni, Bologna, 1983].

Vado nel 1500<sup>8</sup>; tuttavia, se è vero che la delibera del consiglio parla di “espulsione” del feneratore, è molto probabile che a quest’ultimo fosse stata solo revocata l’autorizzazione a gestire il banco di prestito convenzionato; non sembra comunque che la revoca della condotta abbia comportato l’eliminazione della presenza ebraica a S. Angelo in Vado: un Dattilo ebreo dimorava quasi certamente in tale località nel 1504, data in cui il Consiglio generale deliberò relativamente ad una colletta per pagare i creditori del comune, tra i quali compare - appunto - anche Dattilo<sup>9</sup>. E pochi mesi dopo, il 20 aprile, la duchessa di Urbino Elisabetta Gonzaga intervenne personalmente in favore dell’ebreo Yosef, che chiedeva di rinnovare i capitoli con la comunità di S. Angelo in Vado<sup>10</sup>. La situazione parve mutare dopo la scomparsa dell’ultimo dei Montefeltro: il nuovo duca, Francesco Maria della Rovere, emanò immediatamente, il 20 maggio 1508, un decreto che annullava tutti i capitoli concessi agli ebrei, limitandone fortemente i diritti e le prerogative:

Pro parte et comandamento dell’Illustrissimo Duca Francisco Maria de Ruvere [...] se fa bandire et comandare che da hora in ante non sia alcuno per alcuno hebreo de la ciptà de Urbino o habitante in essa che ardisca né presuma per alcuno modo prestare ad usura alcuna quantità de’ dinari ad alcuna persona sopra alcuno pegno sopto speranza o fede de alcune signature de’ capitoli a loro tollerata sino al presente, né usare alcuno de’ dicti capitoli né cosa alcuna che dipenda da quelli, li quali capitoli per vigore del presente bando se intendano esser nulli et cassi et che per alcun modo per lo avvenire non se li habbino a concedere né tollerare. Item che tutti li pegni che al presente sono impendenti a presso dicti hebrei se debbano restituire a li padroni pagando la vera sorte et remictendo le usure. Con questo, che li patroni siano tenuti rescoter dicti pegni infra tempo di quaranta di: perché passato dicto termine se darà licentia a dicti hebrei de vendere dicti pegni in la ciptà però. Et del pretio retinere la sorte sua, salvo la ragione de le particolari persone, tanto forestieri quanto del Stato, che volessero domandare le usure pagate [...]. Item che da hora in ante per alcun modo [...] nessun hebreo possi acquistare alcuno bene stabile nel territorio et destrecto de la ciptà de Urbino. Item che li decti hebrei siano tenuti da hora in ante tucti a portare continuo le brette gialle pubblicamente et senza alcuna copertura et similmente le loro donne debbiano et siano tenute portare li veli gialli medesimamente scoperti. Item che da hora inanzi non ardiscano né presumano per alcuno modo comparare alcuna cosa da mangiare tanto in piazza quanto fora sinché non sarà passato vespero sopto pena de lire 60 ducati d’oro per ciascuna volta<sup>11</sup>.

Dunque, agli ebrei dimoranti nel Ducato veniva proibito l’esercizio di qualunque forma di prestito e l’acquisto di immobili; essi venivano inoltre assoggettati all’obbligo di portare il segno e veniva loro vietato l’acquisto di alimenti prima del vespro. All’incirca nello stesso periodo, come ricorda Luzzatto, venne inserita una norma negli *Statuti* che obbligava gli ebrei ad abitare in una “contrata deputata pro Iudaeis”, detto volgarmente l’“androne delli giudei” e proibiva loro di tenere a servizio donne cristiane<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Il 2 luglio 1500, durante una riunione del Consiglio, si discusse la questione del prestito ebraico. Nel corso della discussione, che si concluse con la decisione di espellere il feneratore ebreo, vennero riprese più volte negli dagli oratori tematiche tipiche della polemica antiusuraria: un certo Pierpaolo, detto Scavigliato, affermò ad esempio che “ab hebreo huius loci non paret haberi aliquod servitium in occorrentibus pro hoc communi et quod esset melius ipsum expellere quam tenere ad fenerandum in hac terra et sugendum sanguinem pauperum huius loci et pro salute communi”; un altro consigliere, Roberto di ser Corradino “circha hebreum dixit quod ignorat ad quid dicta communitas teneat hinc hebreum, cum ab eo non possit consequi aliquod pro servitio et indigentis communitatis”; il consigliere Giovanni di ser Antonio affermò che “ista communitas habet magnum peccatum si nostra fides vera est et quod esset bonum ipsum expellere ab hac terra”. Alla fine della discussione, dopo una votazione che vide opporre solo cinque voti favorevoli al mantenimento del prestito ebraico agli ottantaquattro contrari, i Priori stabilirono che il feneratore ebreo “in hac terra non ulterius prestet et feneretur”: ASC S. ANGELO, *Riformanze*, n. 3, cc. 49v-50r.

<sup>9</sup> *Ibidem*, cc. 70r-v.

<sup>10</sup> *Ibidem*, cc. 61v-62r.

<sup>11</sup> Cfr. LUZZATTO, *I banchieri ebrei...*, cit., pp. 51-52, doc. IV.

<sup>12</sup> *Ibidem*, p. 43.

Il bando di Francesco Maria non fu l'unico ad essere emanato dai rovereschi con l'intento di limitare i diritti degli ebrei all'interno del Ducato: il suo successore, Guidubaldo II, promulgò nel 1548 un decreto ducale che proibiva agli ebrei l'esercizio dell'attività di prestito, su pegno come su strumento notarile<sup>13</sup>; l'anno successivo, tuttavia, con un brusco mutamento di rotta, lo stesso Guidubaldo "ad istanza et requisitione delli hebrei de la ciptà di Urbino che hanno i banchi da imprestare" emanava un editto a favore degli ebrei, che non teneva in alcuno conto quello dell'anno precedente<sup>14</sup>. La politica altalenante dei della Rovere nei confronti degli ebrei dimoranti nel Ducato è testimoniata anche in altre occasioni: l'11 novembre 1553 un bando ducale ordinava la confisca e la distruzione dei testi talmudici<sup>15</sup>; pochi anni dopo, tuttavia, con una serie di editti che vanno dal 1556 al 1565, il duca di Urbino si volgeva nuovamente ad una politica di apertura nei confronti della popolazione ebraica e delle sue attività, con particolare riguardo, oltre a quella creditizia, anche ai traffici marittimi.

Come si è visto, i bandi emanati contro gli ebrei si presentavano, nella forma, estremamente severi: vi è tuttavia da dubitare che, nella pratica, essi venissero applicati con rigore; di fatto, moltissimi indizi, tanto nella documentazione pubblica che in quella privata, portano a ritenere che in gran parte i dettami dei bandi ducali siano rimasti lettera morta, sia prima che dopo il 1555.

Si consideri, ad esempio, l'attività creditizia (su pegno come su malleveria scritta); numerosissimi sono gli strumenti, di mutuo e di deposito, che ne testimoniano l'esistenza in tutti i centri del Ducato: il 18 marzo 1513, ad esempio, in un atto rogato ad Urbino, il cristiano Domenico di Silvestro risulta debitore dell'ebreo Raffaele di Salomone da Urbino per via di un prestito<sup>16</sup>; il 23 agosto 1514 uno strumento rogato a Cagli ci informa che l'ebreo Sabato di Salomone da Cagli aveva ricevuto in deposito la somma di 7 ducati<sup>17</sup>; il 28 settembre 1514 Taviano di Antonio, un comitatino di Cagli, depositava presso Sabato di Salomone da Cagli la rilevante somma di 200 ducati<sup>18</sup>; il 31 agosto 1546 Luca di Andrea da Bologna, cittadino di Morciano di Romagna, località sita nel contado di Rimini, e Benedetto di Giovanni di Cecchino risultano debitori di maestro Leone di maestro Samuele da Mantova, un ebreo abitante ad Urbino<sup>19</sup>; e gli esempi potrebbero continuare.

I banchi ebraici continuarono ad esistere, come è attestato dalle numerose concessioni ducali in tal senso, anche se - a partire dagli anni '40 del XVI secolo - non furono più le singole comunità a stipulare autonomamente le condotte con i banchieri ebrei: il duca decise infatti di occuparsi personalmente della questione, concedendo direttamente le licenze per l'apertura e la gestione dei banchi feneratizi. Nel 1546 Guidubaldo II autorizzò Raffaele di Dattilo da Fossombrone a svolgere l'attività di prestito nella città, distretto e contado di Fossombrone, oltre che a Pergola e nel suo territorio, il che potrebbe forse significare che quest'ultima località era al momento sprovvista di un banco feneratizio ebraico<sup>20</sup>; il 18 ottobre 1560 ricevette la patente per aprire un banco a Pesaro Yosef da Mirandola<sup>21</sup>; l'8 marzo 1568 ottenne il consenso ad aprire banco, sempre a Pesaro,

---

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 52, doc. V.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 52, doc. VI.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 53, doc. VII.

<sup>16</sup> SEZ. AS URBINO, *Quadra di Pusterla*, n. 99 (1514), c. 8r.

<sup>17</sup> AS PESARO, *Archivio notarile mandamentale di Cagli*, atti di Pietro di Benedetto da Cagli (1514-1515), c. 7r.

<sup>18</sup> ASC URBANIA, *Notarile*, atti di ser Niccolò di ser Marco, n. 18 (1473-1518), b. 7 (1507-1518), c. 296r.

<sup>19</sup> SEZ. AS URBINO, *Quadra di Pusterla*, n. 113 (1554), cc. 72r-v.

<sup>20</sup> Cfr. R. SAVELLI, *Fossombrone fra XV secolo e devoluzione dello stato urbinato a Roma*, in *La presenza ebraica nelle Marche. Secoli XIII-XX*, a cura di S. ANSELMINI - V. BONAZZOLI, Quaderni Monografici di Proposte e Ricerche, n. 14, 1993, pp. 85-104, p. 89.

<sup>21</sup> AS PESARO, *Concessioni Ducali*, c. 92v. Il duca concedette a Yosef da Mirandola di poter abitare liberamente in Pesaro con la famiglia, e lo autorizzò a fare ogni genere di commercio e a prestare con strumento e lettera di cambio, oltre che a cambiare monete. Il da Mirandola avrebbe potuto percepire un interesse massimo del 12% l'anno. Contestualmente, il duca ordinò a tutti i suoi ministri e ufficiali di rendere rapidamente giustizia all'ebreo, che avrebbe anche dovuto godere di tutti i privilegi concessi agli altri ebrei dello stato. Così il testo della patente ducale: "Concedemo con la presente nostra lettera patente a Ioseffe della Mirandola hebreo che non solo lui e sua famiglia possa a nostro beneplacito stare e habitare liberamente in la città di Pesaro, ma di più in ciascuno altro luogo del nostro dominio e negoziare e fare ogni sorte di mercantia, con facultà in ciascun luogo et a ciascuna sorte di persone del stato e forastieri di potere liberamente prestare danari con instrumenti e pollize di cambio, pigliare dette fare cambio di monete, purché per interesse non piglia più che a ragione di dodici per cento in ciascuno di sudetti casi, commandando inoltre a ciascuno ordinario e nostro uffittiale a chi sarà presentata la presente che dove gli farà bisogno

Raffaele di Mosè di Nahman da Rimini<sup>22</sup>; nuovi capitoli per Fossombrone furono concessi dal duca Guidubaldo II a Sabato di Yosef Moscato da Osimo il 30 settembre 1566; l'8 luglio 1570 ricevette l'autorizzazione ad aprire un banco feneratizio in Macerata Feltria Vitale di Angelo da Camerino<sup>23</sup>; e pochi anni dopo, l'8 luglio 1573, suo figlio Angelo ottenne la concessione ducale per poter prestare ad Urbino<sup>24</sup>.

Il tenore dei capitoli concessi direttamente dal duca differiva significativamente - almeno per alcuni particolari - da quello degli accordi che, nel corso del Quattrocento e ancora agli inizi del Cinquecento, i singoli banchieri avevano sottoscritto con le comunità locali. Non è questa la sede per un'analisi dettagliata delle singole condotte: tra gli elementi che possono essere evidenziati vi sono certamente la relativamente breve durata delle autorizzazioni a prestare (di rado superiore ai tre anni) e il calo costante del saggio di interesse: nel 1545 Guidubaldo II stabilì che nessun ebreo dello Stato potesse richiederne uno superiore al 20% l'anno<sup>25</sup>; pochi anni dopo il tasso d'interesse venne nuovamente abbassato e portato al 15% l'anno, sino a che - dopo il 1560 - non si trovano, che io sappia, licenze a tenere aperti banchi che prevedessero un saggio di interesse superiore al 12% l'anno.

Anche per quanto riguardava il possesso di immobili, la documentazione superstite testimonia che - a dispetto dei severi bandi ducali - gli ebrei dello Stato poterono continuare ad acquistarne e possederne come in passato: il 4 febbraio 1527 Daniele e Pacifico, figli del fu Salomone da Urbino, risultano possedere "pro indiviso" un'abitazione, posta in Urbino in località Piala di S. Lucia<sup>26</sup>. Il 24 dicembre 1540 due cristiani di Urbino vendettero a Leone del fu maestro Salomone da Mantova, abitante in città e *familiaris* del cardinale Federico Fregoso, una casa sita in contrada di Poggio, per la somma di 100 scudi d'oro larghi<sup>27</sup>. Il 23 dicembre 1550 Battista del fu Piermatteo vendette a Isacco del fu Raffaele Finzi da Mantova, ebreo, abitante nella città di Urbino, una casa sita in località Poggio<sup>28</sup>; il 16 aprile 1551 Taddeo di Renzo Volponi alienò a Daniele di Salomone da Urbino, ebreo, degli appezzamenti di terreno siti in località detta "il campo Gravagnetto"<sup>29</sup>; il 7 ottobre 1553 il comitatino Giovanni del fu Andrea di Giovanni di Piermatteo, della Villa di Piano S. Silvestro, cedette a Salomone ed Abramo di Raffaele da Urbino un podere sito in località Monte Brandoni<sup>30</sup>; l'11 maggio 1561 un tal Battista Guillotto vendeva a Sebastiano di Crescentino da Castelvallino una porzione di castagneto, sito nella villa di S. Leo, che confinava tra l'altro con le proprietà di un Salomone ebreo<sup>31</sup>: e mi fermo qui, perché gli esempi sono davvero numerosissimi. Neppure per quanto riguardava la coabitazione di ebrei e cristiani sembra che venissero applicate le proibizioni ducali, se ancora nel 1570 si sentiva la necessità di ribadire i passati divieti e di promulgare un editto su tale materia:

---

gli amministri buona, summaria et espedita giustizia, non attendendo alle cavillationi ma solo alla verità del fatto e trattandolo come cittadino del sudetto luogo, e che non sia alcuno che ardisca gravarlo a fattione reale e personale e spese ordinarie et straordinarie, poste o da imporsi dalla tassa loro impoi né meno per fabbriche, prestanze o alloggiamenti di sorte alcuna, ma di più volemo che goda tutti gli altri privilegi, immunità et essentioni che goderanno gli altri hebrei nel stato [...]. Dello stesso tenore erano sostanzialmente anche le altre autorizzazioni ad aprire banchi: la loro relativa uniformità è probabilmente da mettere in relazione con il fatto che - come si è detto - le concessioni erano erogate centralmente, e non più, come in passato, dalle singole comunità.

<sup>22</sup> AS PESARO, *Concessioni Ducali*, c. 92r. Per la trascrizione del documento si veda più avanti l'Appendice documentaria, doc. 3.

<sup>23</sup> AS PESARO, *Concessioni Ducali*, c. 91r. Per la trascrizione del documento si veda più avanti l'Appendice documentaria, doc. 4.

<sup>24</sup> AS PESARO, *Concessioni Ducali*, cc. 92v-93r. Per la trascrizione del documento si veda più avanti l'Appendice documentaria, doc. 5.

<sup>25</sup> Cfr. SAVELLI, *Fossombrone fra XV secolo e devoluzione...*, cit., p. 89, che trae la notizia da A. VERNARECCI, *Fossombrone dai tempi antichissimi ai nostri con illustrazioni e appendice di documenti*, Fossombrone 1903-1919.

<sup>26</sup> SEZ. DI AS URBINO, *Notarile*, atti di Geri Francesco del fu Matteo Geri, n. 470 (agosto 1518-gennaio 1547), cc. 204r-207v.

<sup>27</sup> SEZ. DI AS URBINO, *Quadra del Vescovado*, n. 101 (1550-1551), cc. 15v-16r.

<sup>28</sup> SEZ. AS URBINO, *Quadra di Pusterla*, n. 110 (1550-1551), cc. 119r-v.

<sup>29</sup> SEZ. AS URBINO, *Quadra di Pusterla*, n. 111 (1552), cc. 35r-v.

<sup>30</sup> SEZ. AS URBINO, *Quadra di Pusterla*, n. 113 (1554), c. 167v.

<sup>31</sup> SEZ. AS URBINO, *Quadra del Vescovado*, n. 111 (1572), cc. 19r-20r.

Avendo il nostro Illustrissimo et Eccellentissimo Signore il Duca di Urbino inteso con suo dispiacere che qui sono alcune famiglie d'hebrei che abitano nelle case dei cristiani insieme con loro, facendo tra loro una intrata medesima di case et conversando et praticando familiarmente insieme hebrei et christiani, per esser contro di decreti et ordini di Sua Santità et del Sacro Concilio, né volendo Sua Eccellenza Illustrissima tollerare un tal comertio de' christiani con essi giudei; per il presente bando ordina et comanda tanto a tai christiani quanto a giudei che non ardischino né presumino più abitare insieme in una medesima casa né avere tra loro una medesima entrata [...], né possano conversar et praticare assieme famigliarmente sotto la pena a tai christiani [...] delle perdite d'esse case [...] e alli giudei de' due tratti di corda et 200 scudi<sup>32</sup>.

Similmente disattesa doveva essere la norma che obbligava tutti gli ebrei di Urbino a risiedere in un quartiere separato, come si evince chiaramente da alcuni registri dei dazi: il 1524, ad esempio, risultano abitare nella Quadra di Pusterla, assieme alle loro famiglie, gli ebrei Yosef di Emanuele ed Isacco di Aharon; in quella di Porta Nuova i nuclei familiari facenti capo ai tre fratelli Elia, Isacco ed Emanuele di Salomone, a Salomone da Città di Castello e ad un non meglio identificato Ventura ebreo<sup>33</sup>.

Il registro dei dazi datato 1535 ci informa che molti ebrei urbinati abitavano nella Quadra del Vescovado: tuttavia gli israeliti sono presenti anche in altre zone della città. Nella Quadra di Pusterla troviamo due famiglie di ebrei; in quella di Porta Nuova risultano dimorare un Daniele di Salomone con suo fratello Elia, Gabriele da Città di Castello, Salomone da Napoli, oltre ad un Gaio e ad un Ventura non meglio identificati<sup>34</sup>. Situazioni analoghe sono testimoniate dai registri dei dazi del settembre 1550<sup>35</sup> e del gennaio 1551<sup>36</sup>.

Similmente, a Fossombrone le famiglie di ebrei sembrerebbero autorizzate a risiedere liberamente all'interno delle mura cittadine, e non si ha notizia alcuna di forme di segregazione abitativa o di residenza coatta<sup>37</sup>.

### *III - Consistenza demografica della popolazione ebraica nelle terre del Ducato di Urbino*

Se durante gli ultimi lustri del XIV secolo e tutto il XV il numero globale di ebrei dimoranti all'interno del Ducato non raggiunse mai una consistenza di rilievo, a partire dai primi decenni del Cinquecento la situazione mutò radicalmente. Poiché, come si è detto, lo spoglio e la sistemazione della documentazione cinquecentesca e seicentesca è ancora in corso, non mi è possibile in questa sede fornire dati esaurienti per tutti i centri del Ducato.

Per quanto riguarda Pesaro, un documento messomi gentilmente a disposizione dalla direttrice dell'Archivio di Stato<sup>38</sup> di tale città, che reca la data del gennaio 1575, consente di valutare l'entità della popolazione ebraica in circa 250 anime, tra "ebrei antichi" ed israeliti di recente immigrazione; a Fossombrone vivevano, tra 1574 e 1578 tra i 175 e i 210 ebrei, numero che risulta sostanzialmente invariato il 1591<sup>39</sup>; nel 1626, i ruoli per la tassa degli ebrei del Ducato ci informano che ad Urbino dimoravano otto famiglie di banchieri e sette "che non fanno banco"; a Pesaro vivevano diciannove famiglie di banchieri e settantacinque "che non fanno banco"; a Senigallia, le

<sup>32</sup> Cfr. LUZZATTO, *I banchieri ebrei...*, cit., p. 53, doc. VIII.

<sup>33</sup> ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (d'ora in poi AS FIRENZE), *Ducato di Urbino*, Classe V, Divisione I, filza VIII (Registro dei Dazi, 1524), c. 215v; c. 217r; c. 222v; c. 223r; c. 223v.

<sup>34</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Classe V, Divisione I, filza VIII (Registro dei Dazi, 1535), c. 280r; c. 281r; c. 282r; c. 287r; c. 287v; c. 288r; c. 288v.

<sup>35</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Classe V, Divisione I, filza IX (Registro dei Dazi, a. 1550), c. 128r; c. 129r; c. 129v; cc. 136r-138v.

<sup>36</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Classe V, Divisione I, filza IX (Registro dei Dazi, a. 1551), c. 201r; c. 202r; c. 202v; cc. 209v-211r.

<sup>37</sup> Cfr. SAVELLI, *Fossombrone tra XV secolo e devoluzione...*, cit., p. 93.

<sup>38</sup> Per il documento, cfr. in questo stesso volume il contributo di G. BERETTA, *La presenza ebraica nelle carte dell'Archivio di Stato di Pesaro (secc. XVI-XVII)*, pp. ...

<sup>39</sup> Cfr. SAVELLI, *Fossombrone tra XV secolo e devoluzione...*, cit., p. 93. Una prima diminuzione della popolazione ebraica si ebbe nel 1597, quando gli ebrei in città assommavano a 150 individui. Il 1600 erano 134, anche se quattro anni dopo erano nuovamente saliti a 158.

famiglie di ebrei erano trentanove; a Scapezzano viveva una famiglia di ebrei, che gestiva il locale banco di pegni; ventiquattro famiglie dimoravano a Fossombrone; per Cagli, sono censite sei famiglie, compresa quella del banchiere condotto; a Mondolfo, due famiglie, compresa quella del banchiere; a Orciano di Pesaro cinque famiglie, con due banchieri; a Mondavio, tre famiglie con un banchiere; a Pergola cinque famiglie compresa quella del banchiere; quattro famiglie, infine, dimoravano a S. Angelo in Vado<sup>40</sup>.

Nel 1633, quando - dopo la devoluzione del Ducato alla Santa Sede - ad Urbino venne creato il ghetto e gran parte degli ebrei dello Stato furono costretti a trasferirvisi<sup>41</sup>, risultano abitare ad Urbino sedici famiglie di ebrei, quindici a Fossombrone, sette a Cagli, otto a S. Lorenzo, tre a Pergola, una a S. Angelo in Vado, Mondolfo e Mondavio, tre a Orciano di Pesaro. Siamo ben lontani, ormai, da quella forma di "insediamento sparso", se così possiamo definirla, tipica di molte località del centro-nord nel basso medioevo<sup>42</sup>.

Un significativo aumento demografico si ebbe soprattutto a partire dalla metà del Cinquecento: ad immigrare nei domini rovereschi non furono, per altro, solo ebrei provenienti dalle terre pontificie alla ricerca di località più ospitali: un certo rilievo, dopo i tragici fatti del 1556, ebbe anche la fuga dei marrani da Ancona.

Inizialmente Guidubaldo II mostrò una discreta apertura nei confronti di questi profughi: stando ad alcune testimonianze, molto più preoccupati si mostrarono gli ebrei dimoranti nel Ducato, che forse non a torto temevano sia che i profughi marrani potessero attirare l'attenzione delle autorità ecclesiastiche, sia che costoro potessero stanziarsi nei vari centri dello Stato roveresco, in concorrenza con gli ebrei locali (come già era successo ad Ancona). Illuminante, per comprendere l'atteggiamento degli ebrei "italiani" nei confronti dei profughi marrani è una lettera inviata ad un banchiere ebreo del Ducato da un suo fattore:

I nuovi arrivati, che sono giunti qui nel Ducato da poco, assieme alle loro famiglie, al momento del loro arrivo ci avevano detto che il loro gruppo si sarebbe trattenuto qui un giorno o due e poi avrebbe ripreso la sua strada. Invece, a quanto pare, hanno intenzione di trasformare la loro residenza qui da provvisoria a stabile, e accumulano nelle loro case provviste in quantità, biada, foraggio e legna da ardere. Non riesco a capire perché proprio a noi sia venuta a toccare una disgrazia del genere. Temo che per causa loro si levi il suono della guerra negli accampamenti, e si muovano contro di noi gli eserciti dell'Occidente e della Turchia [...]. Sappi, signor mio, che anche io sono preso da timore e preoccupazione a causa loro. Essi infatti potrebbero essere motivo di grave pericolo per tutti, e a buon intenditor poche parole.

In seguito, tuttavia, la benevolenza ducale - sia nei confronti dei marrani portoghesi che degli ebrei - venne bruscamente meno, tanto che lo stesso Guidubaldo, che in un primo momento aveva quasi incoraggiato l'immigrazione dei profughi marchigiani nelle sue terre, non esitò a promulgare un editto durissimo contro di loro, il 1571, uno dei pochi per altro a venire rigorosamente osservato, a differenza di quanto era successo con gran parte dei bandi precedenti.

Per quanto riguarda gli ebrei che dopo il 1555 abbandonarono i territori pontefici alla volta di località più accoglienti, il già menzionato censimento del 1575 fornisce un'idea relativamente alla loro provenienza. Troviamo famiglie, come anche singoli individui, provenienti da Terracina, da Rimini, da Ascoli Piceno, da Benevento. Abbastanza numerosi sono anche i levantini.

---

<sup>40</sup> Cfr. LUZZATTO, *I banchieri ebrei...*, cit., pp. 62-67, doc. XII.

<sup>41</sup> Sull'istituzione del ghetto ad Urbino cfr. M. L. MOSCATI BENIGNI, *Urbino 1633: nasce il ghetto*, in ANSELMINI - BONAZZOLI, *La presenza ebraica nelle Marche...*, cit., pp. 121-138.

<sup>42</sup> Su questa forma di insediamento, tipica dell'Italia centro-settentrionale nei secoli XIII-XV, cfr. ad esempio M. LUZZATI, *Banchi e insediamenti ebraici nell'Italia centro-settentrionale fra tardo Medioevo e inizi dell'Età Moderna*, in C. VIVANTI (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 11: Gli ebrei in Italia. Dall'Alto Medioevo all'età dei ghetti*, Torino 1996, pp. 173-235; A. VERONESE, *Zum Verhältnis von jüdischer Familie und Gemeinde in Ober- und Mittelitalien, in Jüdische Gemeinden und ihr christlicher Kontext in kultur-räumlich vergleichender Betrachtung von der Spätantike bis zum 18. Jahrhundert*, hrsg. von C. CLUSE, A. HAVERKAMP, I. YUVAL, Hannover 2003, pp. 283-292.

#### IV - Le principali attività degli ebrei del Ducato tra Cinquecento e Seicento

Se, come si è detto, sino alla morte dell'ultimo dei della Rovere non mancarono nel Ducato banchieri ebrei, è però vero che furono moltissimi gli israeliti impegnati nel settore del commercio e dell'artigianato di qualità.

Il commercio delle stoffe, spesso unito all'esercizio dell'arte sartoria, rappresentava una delle attività più diffuse: il 3 giugno 1548, ad esempio, una nota di pagamento ricorda che l'ebreo Emanuele da Mantova era creditore del duca per "paia 3 di maniche de oro, seta con li soi choletti, paia 4 de calse de setta con oro et altre robbe"<sup>43</sup>; ancora, il 17 settembre 1570 il cristiano Bartolo del fu Giovanni da Urbino vendeva all'ebreo Abramo del fu Raffaele da Urbino 44 panni di lana rossa, al prezzo di 30 grossi a braccio, per un totale di 40 fiorini d'oro e 4 bolognini<sup>44</sup>; e il 6 giugno 1603, in una nota spese del guardaroba Cacciamali, si menziona l'ebreo Salomone, che risulta avere acquistato "tela di renza sottile per fare sei colari"<sup>45</sup>.

Un'altra attività ampiamente testimoniata è quella del commercio dei grani, frequentemente unita a quella di "assicuratori". Anche in questo caso numero di documenti relativi a tale attività è molto elevato, e pertanto ne citerò solo alcuni, a titolo esemplificativo: il 14 novembre 1522, un certo Cecco di Carlino da Gradara confessò di essere debitore dell'ebreo Simone da Gradara per via di una vendita di panni e di grano<sup>46</sup>; il 22 marzo 1580 due ebrei, David di Mosè e Mosè di Sciabadullo, assicuravano per dei correligionari un carico di grani del valore di mille scudi diretto da Senigallia a Venezia<sup>47</sup>. Il 9 gennaio 1614 Iacob Belforte, ebreo, caricava "some cento grani nella barca padrone Menego da Molino", pagando di tratta uno scudo d'oro per soma. Sempre nel gennaio 1614, il medesimo Iacob Belforte caricava "some trenta fra fave, cicerchia e veccia nella barca padrone Menego de Molino", pagando 16 grossi e 2/3 di tratta per soma<sup>48</sup>. Né erano infrequenti i casi in cui il duca stesso, per mezzo del suo tesoriere, vendeva agli ebrei dei suoi domini ingenti quantità di granaglie: il 30 marzo 1607 Ioseffo Saltara, ebreo, promise di pagare, entro due anni, la somma di 288 scudi correnti al tesoriere ducale per una certa quantità di grano acquistata presso quest'ultimo<sup>49</sup>; il 15 maggio dello stesso anno il medesimo tesoriere vendeva 50 some di grano agli ebrei Iacob e Yosef, da pagarsi in tre rate<sup>50</sup>; due giorni dopo, altre 50 some venivano vendute all'ebreo Davit Levi, che si impegnò a pagare in tre rate quanto dovuto<sup>51</sup>. L'anno successivo, il 26 novembre 1608, i fratelli David e Salomone Levi acquistarono dal tesoriere Gaugelli 500 some di grano, pagandole 110 paoli a soma, e si impegnarono a versare la somma dovuta integralmente entro i successivi sei mesi<sup>52</sup>; e gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

I duchi stessi si servirono a più riprese degli ebrei come fornitori: una nota di pagamento datata 1548 ricorda ad esempio che all'ebreo Giacobbe era dovuta una certa somma "per la tela d'argento tolta per bisogno di sua eccellenza"<sup>53</sup>; il 23 aprile 1563, in un'altra nota di pagamento, troviamo raggruppate le spese per "vestimenti" sostenute nel mese di aprile, e creditore del duca risulta questa volta un certo Yosef Tobi, ebreo pesarese di origine spagnola, che aveva fornito la materia prima "per fare li colletti alli portieri di Sua Eccellenza" e per avere procurato "uno paro di stivaletti a Francesco da Cagli, cantore"<sup>54</sup>; ancora, il 17 maggio 1569, il maggiordomo del duca, Ludovico Paitelli, diede ordine di pagare ad Angelo ebreo, orefice, la somma di uno scudo corrente "per delle fibbie dorate che egli ha consegnato per il vestito del duca"; il 20 settembre 1613 un altro Angelo ebreo, pure orefice di professione, risultava creditore del duca "per accomodatura di una scatoletta et altro"; e il 1615, in una nota di spesa, vengono citati fra gli altri un Aronne, che

<sup>43</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Classe V, Divisione I, filza V, c. 195v.

<sup>44</sup> SEZ. AS URBINO, *QP*, n. 131 (1572), cc. 1r-v.

<sup>45</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Appendice, carta sciolta segnata n. 495.

<sup>46</sup> AS PESARO, *Archivio Notarile*, atti di Ferusini Alessandro (1513-1533), b. datata 1517, cc. non numerate.

<sup>47</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Classe I, Filza XXXIII, c. 183r.

<sup>48</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Classe V, Divisione I, Filza VII (Libro de la tratta de li grani e biade del porto, 1614), c. 219r; c. 272r.

<sup>49</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Classe III, Filza XXXIII, c. 386r.

<sup>50</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Classe III, Filza XXXIII, c. 386v.

<sup>51</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Classe III, Filza XXXIII, c. 386v.

<sup>52</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Classe III, Filza XXXIII, c. 388r.

<sup>53</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Classe V, divisione I, filza V, c. 199v.

<sup>54</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Appendice, n. 25, c. 114v.



assieme ad alcuni cristiani si era occupato del guardaroba del duca, e un maestro Aron, che aveva fornito 26 materassi di tela e lana e 21 cuscini. Non era infrequente, poi, che i servitori del duca ricorressero per le loro necessità ai prestatori ebrei, come quel Faustino da Bresciano, detto Pancia, “maestro di tinello” di Guidubaldo II, che il 12 gennaio 1563 prometteva di rendere la somma di 24 scudi a maestro Emanuele, banchiere in Pesaro<sup>55</sup>.

Abbastanza attivi risultano gli ebrei anche come allevatori e sensali di bestiame, come quell’Angelo di Servadio menzionato in una nota di pagamento datata 10 maggio 1550, che risulta avere venduto quaranta pecore<sup>56</sup>.

Il quadro qui tracciato è ben lungi dal rendere anche solo parzialmente ragione delle modalità dell’insediamento ebraico nelle terre ducali nella prima età moderna: come ho già sottolineato all’inizio del presente contributo, solo una piccola parte dei documenti disponibili è stata sino ad ora inventariata e trascritta. Ancora tutto da fare è, ad esempio, il lavoro prosopografico relativo perlomeno alle famiglie ebraiche più importanti, così come solo abbozzata è al momento la storia della comunità ebraica pesarese, che divenne nel corso del Cinque e del Seicento la più numerosa e la più importante del Ducato. Il presente contributo deve essere pertanto considerato a tutti gli effetti un *work in progress*, i cui risultati non possono che essere provvisori.

## **Appendice documentaria\*\***

*Documento 1 - Esenzione da alcuni pagamenti a favore dell'ebreo Mosè da Fano (AS PESARO, Concessioni ducali, c. 90r).*  
Pesaro, 23 agosto 1563

Illustrissimo et Eccellentissimo Sig. Duca

Moise da Fano hebreo, avendo portato diverse volte sue mercantie nel Stato di Vostra Eccellenza, fu persuaso da molti gentil huomini di dovere lasciare la Patria sua et venire ad habitare in Pesaro, et finalmente gli fu promesso di essere esente sì come era in Fano gli fu promesso e concesso da Vostra Eccellenza a suo beneplacito et promessogli che sarebbe ben trattato [sic], sotto le quai promesse e concessioni egli ha lasciato la Patria sua e venuto ad habitare in Pesaro con animo di volere vivere e morire sotto l'ombra della Eccellenza Vostra. Ma hora gli altri hebrei di Pesaro lo vogliono astringere a concorrere con loro a certi pagamenti, et allegando egli non essere tenuto per la esenzione concessagli dalla Eccellenza Vostra essi la negano e vogliono ch'egli la mostri, la onde, confidando egli che l'Eccellenza Vostra non sia per patire che venghi astretto contra la promissione di quella, humilmente viene a lei supplicarla che si degni per suo rescritto fare apparire l'esenzione a lui concessa, acciò se ne possa valere contra quelli che lo molestano, habenda omnia exprimenda pro expressis.

Attentis narratis concedimus exemptionem petitam, quam observari mandamus non solum pro preteritis sed etiam pro futuris ad nostri beneplacitum. Guidus Ubaldus Dux.

*Documento 2 - Concessione a Rafael Nahman perché possa abitare a Pesaro con la sua famiglia, esercitando attività di prestito al saggio d'interesse del 12% l'anno (AS PESARO, Concessioni ducali, cc. 91v-92r).*  
Pesaro, 24 ottobre 1567

---

<sup>55</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Appendice, n. 25, cc. 75v-76r.

<sup>56</sup> AS FIRENZE, *Ducato di Urbino*, Appendici, n. 50, resto di un registro di entrata e uscita di derrate alimentari, carta segnata 17.

\*\* Sono qui presentati in trascrizione integrale alcuni documenti cinquecenteschi relativi ad ebrei del Ducato. Desidero ringraziare il dott. Arturo Pacini, ricercatore presso il Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell'Università di Pisa per avere controllato e in alcuni punti corretto la mia trascrizione.

Sì come ci siamo contentati di approvare l'accordo fatto da nostri ministri che Rafael Naeman ebreo per li due anni che si è composto possa liberamente lui e sua famiglia stare in la nostra città di Pesaro e nelle altre città del nostro Stato, andare, stare o negoziare così anco a comodità de mercanti et negotii loro et di nostri huomini del Stato ci contentamo tollerarli che possi prestare sopra instrumenti o con lettere di cambio e tagliare [sic] dette con ciascuna persona come viene tollerato dalla Santa Madre Chiesa, pur che per l'interesse non possi torre in ciascuno di detti casi più di dodici per cento et acciò anco non sia con i litigii, sotterfugii et cavillationi stratiato in conseguire i debiti crediti, volemo et comandiamo dove presenterà la presente lettera patente a tutti i nostri ordinarii del Stato che constandogli del vero credito, remosse ogni cavillationi senza e lite e spesa, vista solo la verità l'intendano e astrengano i debitori a sodisfarlo amministrandogli buona et ispedita giustitia, dichiarando che intendemo sia qui trattato come cittadino e che non sia gravato a fattione alcuna reale o personale e che goda ogni immunità, essentione, privilegi che da noi sono concessi a gli altri hebrei che stanno nel nostro Stato, et a fede della verità et cautione sua havemo facto fare la presente, che a corroboratione sarà sigillata del nostro sigillo. Di Pesaro li 24 di ottobre del LXVII.

*Documento 3 - Autorizzazione concessa a Raffaele di Mosè di Nahman da Rimini perché possa aprire un banco di prestito in Pesaro (AS PESARO, Concessioni ducali, c. 92r).*  
Pesaro, 8 marzo 1568

Il Duca di Urbino

Considerando noi che l'haver permesso a certi hebrei c'habitano nella nostra città di Pesaro di poter prestare denari con pegni o senza a qualche persona purché conforme alla tolleranza di Santa Chiesa non potessero pigliare per loro interesse più che a ragione di dodici per cento con prohibire che nissun altro che quelli medesmi potessero prestare con interesse torna poca comodità a' nostri sudditi per li quali particolarmente fu da noi concessa tale permissione sendo che quei tali hebrei o per importanza o per qualche altro rispetto non prestano, volendo noi quanto sia possibile provvedere che detti nostri sudditi ne' loro bisogni si possano prevalere del credito e facultadi loro, permettiamo che Rafael di Moyse Naeman da Rimini ebreo, habitante nella suddetta nostra città di Pesaro possa prestare denari tanto sopra pegni quanto senza pegni a ciascuna persona di qualsivoglia grado, stato o conditione, tanto ebreo quanto christiano, purch'egli non pigli per suo interesse più che a detta ragione di XII per cento, sì come da prefata Santa Madre Chiesa si tollera et il tutto a nostro beneplacito, et quando però dalli suddetti hebrei che per prima haveano havuta da noi la detta permissione et tollerantia nostra non potranno quelli che haranno bisogno essere accomodati, nel qual caso possa il suddetto Raffaello per la sudetta nostra tollerantia prestare come di sopra, non intendendo con questa derogargli nel resto a quanto per un'altra nostra patente gli è stato concesso et permesso, ma confirmatogli tutto quello che nelle altre nostre patenti apare concesso et permesso agli altri banchieri dello Stato nostro, come se ciascuna d'esse parti fosse nella presente a una per una registrata. Tanto dunque li sia tollerato di fare nel modo suddetto per esser questa nostra volontà. In Pesaro il dì VIII di marzo del 1568.

*Documento 4 - Vitale di Angelo da Camerino ottiene l'autorizzazione ad aprire un banco feneratizio a Macerata Feltria (AS PESARO, Concessioni ducali, c. 91r).*  
Pesaro, 8 luglio 1573

Venendo noi ricercato per bisogno, comodità et beneficio de gli uomini di Macerata in Monte Feltria sua corta ed di altri che vogliamo contentarci di permettere che Vitale di Agnolo ebreo da Camerino che per molti anni ha habitato in Urbino, vi possi andar là e tener banco di presto sopra pegni, pollize et instrumenti, ci siamo volentieri mossi per detto buono effetto acciò i nostri si possino tanto più aiutare nelle ricorrenze loro a contentarci di permettere et tollerare come per la presente nostra permettiamo et tolleramo che egli vi possi andare a stare con la sua famiglia et

tenervi il banco e prestare, come è detto, di quel modo e maniera che è permesso e tollerato agli altri hebrei banchieri del nostro Stato e permette la Santa Madre Romana Chiesa, purché gli interessi non siano de più che a ragione de dodici per centinaro per tempo d'un anno, et questo sia per tre anni che incominciaranno alle calende di settembre prossimo del presente anno, et da quello in più a nostro beneplacito. Committiamo dunque et comandiamo a tutti gli ufficiali e ministri nostri che per detto tempo così permettino e per tal conto non gli diano molestia alcuna che così è di nostro volere et in fede habbiamo fatto fare la presente dallo infrascritto nostro cancelliero et sigillare con il nostro solito sigillo. In Pesaro il dì VIII di luglio del LXXIII.

*Documento 5 - Angelo di Vitale di Angelo da Camerino ottiene l'autorizzazione ad aprire un banco feneratizioa Urbino (AS PESARO, Concessioni ducali, cc. 92v-93r).*

Pesaro, 8 luglio 1573

Venendo noi ricercato per bisogno, commodità et benefitio pubblico della nostra città di Urbino, suo contado et distretto et d'altri che vogliamo contentarci che Agnolo hebreo di Vitale da Camerino, già habitante a Trievi possa continuare il prestare sopra pegni, pollize et instrumenti come ha fatto sino al presente, ci siamo contentati per detti rispetti et acciò li nostri in detta città possino tanto più prevalersi nelle occorrenze loro di permettere et tollerare, come per la presente nostra permettiamo ch'egli possa stare et habitare in detta città con suoi figliuoli et famiglia et tenere banco in essa e prestare come è detto di quel modo et // maniera che è permesso et tollerato agli altri banchieri del nostro Stato et permette la Santa Madre Chiesa Romana, pur che l'interesse non sia di più che a ragione di dodici per cento per tempo d'un anno, et questo habbi luoco per tre anni, incominciando il primo di luglio presente mese e finire come seguita, et da quello impoi a nostro beneplacito. Commettiamo dunque et comandiamo a tutti ufficiali e ministri nostri che per detto tempo così permettino et per tal conto non li diano molestia alcuna, che così è di nostro volere et in fede habbiamo fatto fare la presente dall'infrascritto nostro cancelliere et sigillare con il nostro solito sigillo, in Pesaro li VIII di luglio del LXXIII.